

TI_GERICHTE 17.2015.87 vom 2. November 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-11-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2015.87

FR: TI_GERICHTE 17.2015.87 du 2 novembre 2015

IT: TI_GERICHTE 17.2015.87 del 2 novembre 2015

Regeste

Istanza di revisione. Presupposti per l'ammissibilità. Motivo di revisione di cui all'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP. Nozione di fatti o mezzi di prova nuovi e rilevanti. Istanza di revisione respinta

Erwägungen

E. 1

CPP, chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto di accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiederne la revisione se sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla decisione e tali da comportare l'assoluzione oppure una punizione notevolmente più mite o notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della persona assolta (lett. a), se la decisione contraddice in modo intollerabile una decisione penale successiva concernente gli stessi fatti (lett. b) oppure se, nell'ambito di un altro procedimento penale, risulta che un reato ha influito sull'esito del procedimento di cui si chiede la revisione; a tal fine non è necessario che l'imputato sia stato condannato e, se il procedimento penale non può aver luogo, la prova può essere addotta in altro modo (lett. c). Per l'art. 411 cpv. 1 CPP, le istanze di revisione vanno presentate e motivate per scritto al Tribunale di appello, indicando e comprovando i motivi di revisione invocati. Giusta l'art. 412 CPP, il Tribunale d'appello esamina preliminarmente l'istanza di revisione in procedura scritta (cpv. 1) e non entra nel merito se essa è manifestamente inammissibile o infondata (“ non motivée ” / ” unbegründet ” nella versione francese e tedesca della norma) oppure è se già stata presentata invocando gli stessi motivi e respinta (cpv. 2). Secondo il Messaggio del Consiglio federale concernente l'unificazione del diritto processuale penale, del 21 dicembre 2005, la procedura di esame preliminare prevista al capoverso 1 della norma serve innanzitutto ad accertare se i motivi invocati a sostegno della domanda di revisione sono verosimili (Messaggio, pag. 1223). La procedura di non entrata nel merito prevista al capoverso 2 è, di principio, riservata ai casi in cui vi sono vizi di natura formale (Heer in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (curatori), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basilea 2014, n. 7 ad art. 412). Una decisione di non entrata nel merito può nondimeno entrare in linea di conto quando una delle condizioni dell'esame preliminare di cui al capoverso 1 non è realizzata (Schmid , Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 a edizione, Zurigo/San Gallo 2013, n. 2 ad art. 412). Non è, quindi, escluso che possa essere pronunciata una decisione di non entrata nel merito quando i motivi di revisione invocati appaiono sin da subito non verosimili. Anzi, in tal caso, così come rilevato dal Tribunale federale (sentenza 6B_310/2011 del 20 giugno 2011 consid. 1.6) – è l'economia della procedura a imporre un tale modo di procedere ritenuto che, se la situazione è evidente, non c'è ragione che

l'autorità chieda alle parti di prendere posizione (art. 412 cpv. 3 CPP) per, poi, respingere l'istanza (art. 413 cpv. 1 CPP).

E. 1.3

della sentenza impugnata) – senza tralasciare che non si comprende per quale motivo non se ne sarebbe tenuto già conto nella procedura di merito – oltre che priva di sufficiente motivazione e confronto con la sentenza impugnata (consid. 3.3), la censura si rivela di carattere squisitamente appellatorio e, quindi, irricevibile in sede revisionale. c) Sul reato di tentata coazione la critica dell'istante è nuovamente appellatoria (consid. 3.4) e, quindi, irricevibile, egli limitandosi a contraddire l'accertamento dei fatti esposto nella sentenza impugnata (Heer in: op. cit., n. 36 ad art. 410), rispettivamente a proporre sue opinioni riguardo alla valutazione giuridica dei fatti operata dalla prima Corte (Heer in: op. cit., n. 51 ad art. 410), ciò che non configura fatto nuovo, o meglio un motivo di revisione nel senso dell'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP. Per il resto le opinioni espresse su altre vicende sono prive di qualsiasi rilievo per il caso in esame, per tacere già della curiosa affermazione secondo cui la coazione non vi sarebbe stata siccome “io non ho ricattato nessuno, ma al contrario pubblicai i dati per rendere irriconciliabili le persone”. d) Per quanto attiene al reato di “diffamazione” (dispositivi 1.5, 1.5.1 e 1.5.2), i riferimenti proposti dall'istante non sono suscettibili sotto il motivo di revisione di cui all'art. 410 cpv. 1 lett. b CPP, ritenuto che si tratta di fatti (e casi, con protagonisti) differenti e, in parte, nemmeno attinenti al diritto penale, ma al diritto civile (Heer in: op. cit., n. 89 seg., 92 e 95 ad art. 410). Per il resto, il giudice della revisione non si sostituisce al giudice del merito nella valutazione giuridica dei fatti. e) Con riguardo al dispositivo n. 1.9 della sentenza, va rammentato all'istante che una domanda di revisione è abusiva se si fonda su fatti che il condannato conosceva inizialmente e che non aveva alcun motivo di tacere e che avrebbe potuto rivelare durante la procedura ordinaria (sentenza del Tribunale federale 6B_310/2011 del 20 giugno 2011, per analogia): è il caso per gli asseriti gravi motivi di salute, rispettivamente la sua inabilità già a partire dal 2007 – a fronte di quanto attestato nella sentenza della prima Corte, in cui ha fatto valere ragioni scolastiche (consid. 3.9) – detta sostituzione di motivi avverandosi pretestuosa, e comunque tardiva, quindi irricevibile. f) Quanto alle eventuali asserite violazioni di merito e di procedura (comprese quelle relative allo svolgimento dell'istruttoria e alla quantificazione di spese procedurali), esse andavano proposte tempestivamente, nelle sedi opportune, mediante i rimedi giuridici di ricorso ordinari. g) Il gratuito patrocinio non si confonde con l'esenzione o il condono da spese e disborse di procedura, occorre rilevare che le decisioni riguardanti spese e indennità nella difesa d'ufficio (art. 135 CPP) non possono essere oggetto di revisione penale (Heer in: op. cit., n. 30 ad art. 410). h) Nulla di determinante può essere rilevato in merito alla prescrizione dei reati contestati e neppure sussistono motivi atti a convincere questa Corte dell'esistenza di atti discriminatori o pregiudizievole (da parte della direzione della procedura, ma anche del patrocinatore dell'istante davanti alle pregresse autorità) che possano aver condizionato lo svolgimento e l'esito del procedimento penale a suo carico. i) Per il resto, l'istante propone elementi (disposti di legge, dichiarazioni, sentenze, decreti d'accusa, notizie di/da media) estranei al perimetro del rimedio della revisione, che nulla spiegano o confermano in relazione alla sua posizione e alle violazioni penali commesse, e argomentando per lo più in base a logiche proprie, del tutto personali, che si esauriscono in recriminazioni indistinte e giuridicamente irrilevanti.

E. 2

In sede revisionale non trovano applicazione né il principio inquisitorio (art. 6 CPP), né il principio della presunzione di innocenza (art. 10). Di contro, incombe all'istante l'onere allegatorio di illustrare in quale misura i fatti o le prove addotte siano nuovi e rilevanti (Heer in: op. cit., n. 1 seg. ad art. 412). Per giustificare una domanda di revisione, i fatti o i mezzi di prova invocati devono, quindi, essere nuovi e rilevanti (come esatto anche dall'art. 385 CP; v., pure, sentenza del Tribunale federale 6B_310/2011 del 20 giugno 2011, consid. 1.2). Un fatto o mezzo di prova è nuovo quando era ignoto al giudice al momento della sentenza, ossia quando non gli era stato per nulla sottoposto (Messaggio, pag. 1222; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 2093, pag. 680; sentenza del Tribunale federale 6B_114/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4; DTF 130 IV 72 consid. 1; 122 IV 66 consid. 2a; 120 IV 246 consid. 2a; 117 IV 40 consid. 2a; 116 IV 353 consid. 3a). Un fatto o un mezzo di prova non è nuovo, invece, quando è stato sottoposto in un qualsiasi modo all'attenzione del giudice e, dunque, anche nell'ipotesi in cui questi l'abbia esaminato senza valutarne correttamente la portata (Messaggio, pag. 1222; Piquerez/Macaluso, op. cit., n. 2093, pag. 680; DTF 122 IV 66 consid. 2b; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4). Anche fatti o mezzi di prova che risultano dagli atti o dai dibattimenti possono, eccezionalmente, essere considerati nuovi se sono rimasti sconosciuti al giudice: questo principio è, tuttavia, sottoposto alla duplice condizione che il giudice, qualora ne avesse avuto conoscenza, avrebbe deciso diversamente e che la sua decisione si fondi sulla mancata conoscenza e non sull'arbitrio (sentenza del Tribunale federale 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4). Per ammettere che un fatto o un mezzo di prova agli atti rimasto ignoto al giudice possa dar spazio a una revisione occorre, in particolare, che lo stesso sia talmente probante su una questione decisiva da non potersi immaginare che il giudice avrebbe statuito nel senso del giudizio impugnato se ne avesse preso conoscenza (per esempio, v. DTF 122 IV 6 consid. 2b). I fatti o i mezzi di prova nuovi sono rilevanti ove siano idonei a comportare una significativa modifica della qualifica giuridica o dell'entità della pena (Messaggio, pag. 1222), ossia suscettibili di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio sensibilmente più favorevole al condannato (Piquerez/Macaluso, op. cit., n. 2095, pag. 680-681; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6 a edizione, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 24 a § 102, pag. 511; DTF 122 IV 66 consid. 2a con richiami; sentenze del Tribunale federale 6B_242/2009 del 6 agosto 2009 consid. 2 e 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4). Rilevanti sono anche fatti o mezzi di prova nuovi, suscettibili di modificare soltanto la dichiarazione di colpevolezza: poco importa, quindi, che un'assoluzione parziale non sembri poter influire sulla commisurazione della pena (DTF 117 IV 40 consid. 2a con riferimenti). Qualora siano adottati più fatti nuovi, essi devono essere valutati globalmente (DTF 116 IV 353 consid. 5b; Gass in: Niggli/Wiprächtiger (curatori), Basler Kommentar, Strafrecht II, 3 a edizione, Basilea 2013, n. 109 ad art. 385, pag. 3289).

E. 3

La revisione è un mezzo di ricorso sussidiario che non può supplire un mezzo di ricorso non esperito (Messaggio, pag. 1221; Mini in: Bernasconi et al., Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 2 ad art. 410; Schmid, op. cit., n. 2 ad art. 410; Riedo/Fiolka/Niggli, Strafprozessrecht, Basilea 2011, n. 2940, pag. 458; Gass in: op. cit., n. 87 ad art. 385; Heer in: op. cit., n. 10 ad art. 410). È generalmente riconosciuto che una revisione non deve servire a rimettere continuamente in discussione una decisione

passata in giudicato, a raggirare disposizioni legali sui termini di ricorso o sulla loro restituzione, oppure a introdurre dei fatti o delle prove non presentati nel procedimento di primo grado in ragione di una negligenza procedurale (DTF 130 IV 72, consid. 2.2; Heer in: op. cit., n. 42 ad art. 410). In simili casi vi è in effetti un abuso di diritto che non può trovare tutela alcuna. È così abusiva una domanda di revisione che si fonda su fatti che il ricorrente conosceva già inizialmente, che non aveva alcuna ragione legittima di sottacere e che avrebbe potuto rivelare in una procedura ordinaria d'impugnazione (DTF 130 IV 72 consid. 2.3; sentenze del Tribunale federale 6B_54/2014 del 24 aprile 2014 consid. 3; 6B_415/2012 del 14 dicembre 2012 consid. 2.3; 6B_310/2011 del 20 giugno 2011 consid. 1.3). Per contro una revisione può entrare in considerazione per fatti e mezzi di prova rilevanti che il condannato non conosceva al momento dell'emanazione della sentenza o di cui non poteva prevalersi o non aveva ragione di prevalersi in quel periodo (DTF 130 IV 72 consid. 2.3; sentenze del Tribunale federale 6B_54/2014 del 24 aprile 2014, consid. 3; 6B_310/2011 del 20 giugno 2011 consid. 11.3).

E. 4

In concreto, la postulata produzione “durante il dibattimento” di prove, peraltro riferite a questioni ininfluenti per l'esito del giudizio, non entra in linea di conto, già per il motivo che l'istanza è destinata a essere evasa in procedura scritta (art. 412 CPP).

E. 5

In particolare, va decisa la non entrata nel merito se l'istante si limita ad addurre opinioni (Heer in: op. cit., n. 51 ad art. 410), a contestare l'apprezzamento dei fatti o delle prove (Heer in: op. cit., n. 31 e 66 ad art. 410), o a sostituire i motivi o la qualifica giuridica dei fatti (Heer in: op. cit., n. 92 ad art. 410) operata dalla prima Corte. In realtà è quanto l'istante propone in questa sede, da cui ne consegue la non entrata nel merito dell'istanza in esame. Di scorcio, sui singoli punti di questione va poi rilevato quanto segue. a) Con riguardo al “danneggiamento” (dispositivo n. 1.2 della sentenza impugnata), per tacere che il reato è stato pacificamente ammesso (consid. 3.2), il ragionamento esposto dall'istante, oltre che non costituire un motivo di revisione, è anche privo di ogni rilevanza penale. b) Con riguardo ai principi “della buona fede” e della presunzione di innocenza (dispositivo

E. 6

In definitiva, ne discende che, manifestamente, le condizioni poste dall'art. 410 CPP non sono adempiute, da cui la non entrata nel merito dell'istanza di revisione, conto tenuto che questa Corte – quale autorità di revisione chiamata a decidere riguardo a un procedimento penale concluso e su una sentenza passata in giudicato – è pacificamente incompetente a giudicare sia le pretese risarcitorie, sia (in ogni caso) le censure di natura disciplinare proposte dall'istante.

E. 7

Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP), ma viste le verosimili difficoltà economiche in cui versa l'istante appare opportuno soprassedere – per questa volta – a ogni prelievo, che si risolverebbe con ogni probabilità in un mero costo aggiuntivo per le finanze pubbliche. Per questi motivi, visti gli art. 81 e 410 segg. CPP, nonché, sulle spese, l'art. 428 CPP e la LTG; pronuncia: 1. L'istanza è respinta. 2. Non si prelevano spese di procedura. 3. Intimazione: 4. Comunicazione:

P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La
presidente

Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni

finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.